



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262312-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Roma, 6 ottobre 2011

Protocollo: MM/ms/2011/3316

**ALLE STRUTTURE REGIONALI FIOM
ALLE STRUTTURE TERRITORIALI FIOM
SEGRETERIA E APPARATO NAZIONALE**

OGGETTO: OBBLIGO CONSEGNA DVR

Care compagne e cari compagni,

poiché continuano ad arrivare segnalazioni da parte di tanti Rls, circa l'indisponibilità delle aziende alla consegna del Dvr, oppure di consegna ma con l'apposizione di vincoli nell'utilizzo e perdurando l'incertezza di tante strutture ad individuare le azioni da compiere per impedire tali soprusi da parte delle imprese, vogliamo qui rielencare, sperando che sia l'ultima volta (sono state già inviate nel passato note in proposito e in occasione dell'avvio della campagna sulle malattie professionali, abbiamo anche predisposto specifici moduli) le ragioni dell'obbligo di consegna agli Rls e non solo di mera consultazione, del Dvr, dell'eventuale Duvri e del Registro degli infortuni.

Il Ministro del Lavoro Sacconi con la promulgazione del DLgs. 106 del 2009 ha corretto rilevanti contenuti presenti nel DLgs. 81 del 2008 comunemente chiamato Testo Unico, tra cui anche l'obbligo delle aziende alla consegna del Dvr, ripristinando la vecchia dicitura presente nel DLgs. 626 del 1994 che prevedeva solo la consultazione.

Questo comportamento è stato ispirato dalla Confindustria, che si è da sempre opposta alla consegna di tale documento; non ci vuole molta fantasia a capire che solo con la consegna del Dvr il Rls è messo nelle condizioni di poter valutare correttamente i rischi presenti nella azienda.

Il DLgs. 106/09 su questo punto è in assoluto contrasto con quanto espressamente previsto dalla Legge delega, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, 123 del 3 agosto del 2007.

In tale legge sono stati trattati i capisaldi delle norme che saranno poi compiutamente definiti dal DLgs. 81/08.

L'art.3 della stessa Legge 123/07, al comma 1 che introduce le immediate modifiche alle normative previste dal DLgs.626 del 1994 al paragrafo e) dichiara testualmente "all'art. 19 del DLgs. 626, il **comma 5 è sostituito così: il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del Dvr nonché del registro degli infortuni sul lavoro...**"

L'obbligo della consegna del Dvr per la legge non è dunque vincolato in nessuna maniera!

Nel Diritto italiano esiste una gerarchia nelle fonti normative: viene prima la Costituzione e poi le leggi, poi i decreti, poi ancora gli atti amministrativi e così via; di conseguenza il Ministro Sacconi non poteva attraverso un decreto legislativo modificare una legge e le aziende perciò non possono rifiutarsi di applicare una legge dello stato.

Tutto ciò è così vero che, ci sono state già sentenze di Tribunali che ci hanno dato ragione: fra tutti l'importante sentenza del Tribunale di Milano contro la Esselunga ma soprattutto è l'atteggiamento di tantissime aziende che hanno capito che è opportuno rispettare pienamente le norme, comprese le Associazioni Artigiane e Confapi che hanno firmato con Cgil, Cisl, Uil accordi in tal senso.

Dunque se un'azienda si rifiuta di consegnare il Dvr e gli altri documenti o di darli solo in visione per la consultazione o vincolandoli all'obbligo di non portarli fuori deve immediatamente scattare la denuncia da parte della segreteria territoriale Fiom al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione sul Lavoro della Asl, che ricordo è Polizia Giudiziaria in riferimento diretto con la Procura della Repubblica.

Realizzare correttamente questi comportamenti e richiedere un rispetto assoluto delle norme da parte delle aziende non è solo una battaglia di principio, di per se giusta ma è l'unica strada che possa permettere al Rls di svolgere con efficacia la propria funzione, percorriamole insieme: Rls, Rsu, strutture territoriali.

Saluti.

UFFICIO SAS
Maurizio Marcelli